

CRITERI E DEROGHE SCRUTINI SECONDARIA FINALI ED ESAME DI STATO
D.L. 62/17 – D.M. n. 741/17 - CM. 4155/2023 - L. 150/2024 - O.M. 3/2025

Criteri di ammissione alla classe successiva (articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017, modificati dall'articolo 1 legge n. 150/2024 e articolo 3 ordinanza ministeriale n. 3/2025)

L'articolo 6 del decreto legislativo n. 62/2017 interviene sulle modalità di ammissione alla classe successiva per le alunne e gli alunni che frequentano la scuola secondaria di primo grado.

L'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione.

Nel caso di non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato, il C.d.C. è chiamato a verbalizzare puntualmente le motivazioni che l'hanno determinata.

A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente e opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

La legge 150 del 2024, che prevede l'attribuzione di un voto in decimi alla valutazione del comportamento nella Scuola Secondaria di Primo Grado, ha modificato in parte il decreto legislativo n. 62/2017. L'articolo 1 stabilisce infatti che, in caso di valutazione nel comportamento inferiore a 6 decimi, il C.d.C. delibera la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi.

Deroghe al superamento delle ore di assenza

La normativa vigente prevede che "ai fini della validità dell'anno scolastico per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato".

Non vengono considerate come ore di assenza quelle dovute a:

- motivi di salute adeguatamente documentati (ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in forma continuativa o ricorrente); day hospital e visite specialistiche (documentate da relativa attestazione di presenza presso presidio sanitario);
 - terapie e/o cure programmate;
 - donazioni di sangue;
 - partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal Coni;
 - partecipazione ad attività organizzate ed autorizzate dalla scuola, compresi i Giochi Sportivi Studenteschi;
 - motivi religiosi debitamente documentati;
 - ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale.

Criteri di ammissione all'Esame di Stato (articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017 - D.M. n. 741/17 – CM. 4155/2023 - L. 150/2024)

In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, l'ammissione all'esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti:

- a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
- b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998;
- c) non aver riportato una valutazione inferiore a sei decimi nel comportamento (art. 1 L. 150/2024);

d) aver partecipato alle prove nazionali di Italiano, Matematica e Inglese predisposte dall'Invalsi: per gli alunni assenti per gravi motivi documentati, è consentita una sessione suppletiva per lo svolgimento delle prove.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in più discipline, il Consiglio di classe, valutato il percorso del triennio, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore ai sei decimi. (art. 2 del DL 62/2017 e Nota 4155/23)

Determinazione del voto di ammissione

In sede di scrutinio finale il Consiglio di Classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei Docenti, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, chiamato giudizio di idoneità.

Il voto di ammissione come prevede l'art. 6 c. 5 del DM 62/2017, DM 741/17, CM 4155 del 2023 è espressione del C.d.C. che valuta il percorso di maturazione e crescita nei tre anni di scuola.

Pertanto il C.d.C., tenendo conto delle medie finali di ogni anno scolastico, attribuirà in sede di scrutinio finale una valutazione in un'ottica formativa tenendo conto dei seguenti criteri:

- maturazione del metodo di studio rispetto ai livelli di partenza;
- costanza nell'impegno e nello sforzo nell'affrontare il lavoro assegnato a casa e a scuola;
- frequenza delle attività di recupero proposte dall'Istituto;
- partecipazione alle attività extracurricolari e co-curricolari pomeridiane dell'Istituto.
- Autonomia e responsabilità delle scelte.

Determinazione del voto finale dell'Esame di Stato e della lode

L'art. 8 del DL n. 62/2017 prevede che il voto finale sia la media tra il voto di ammissione; la media non arrotondata dei voti delle quattro prove (tre prove scritte e un colloquio).

La valutazione finale di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode con deliberazione assunta all'unanimità dalla Commissione su proposta della Sottocommissione.

La Sottocommissione può proporre la lode, se l'alunno/a abbia i seguenti requisiti:

1. una media pari a 10 alle prove d'Esame;
2. abbia mostrato nel corso del triennio:
 - maturazione del metodo di studio rispetto ai livelli di partenza.
 - Costanza dell'impegno e dello sforzo nell'affrontare il lavoro a scuola e a casa.
 - Autonomia e responsabilità delle scelte.